

N. 06732/2010 REG.DEC.
N. 00877/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di Registro generale 877 del 2010, proposto da E.BI.N.VI.P. – Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto D'Atri, Teodoro Klitsche De La Grange e Claudio Scognamiglio, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via degli Scialoja 6,

contro

le società La Leonessa s.p.a., La Nuova Lince s.r.l., Coop. Mercurio a r.l., Civin Vigilanza s.r.l., L'Investigatore s.r.l., Lo Sparviero s.r.l., La Vigilante s.r.l., Turris s.r.l., Il Notturmo di Mastrominico L. & C. s.a.s., Italia s.r.l., La Sicurezza s.r.l., Il Gatto di D'Avino Domenico Salvatore e Grandinetto Domenico & C. s.a.s. e Vigilanza Partenopea s.r.l., costitutesi in giudizio, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Ferraro ed Enrico Soprano, con domicilio eletto

presso il secondo in Roma, via degli Avignonesi 5,

nei confronti di

Ministero dell'interno e U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI - SEZIONE V, n. 04654/2009, resa tra le parti, concernente RICHIESTA CERTIFICAZIONE RIGUARDANTE PERSONALE DIPENDENTE DI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle società appellate

Visto l'atto di costituzione in giudizio con appello incidentale del Ministero dell'interno e dell'UTG – Prefettura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010, il Cons. Paolo Buonvino;

Uditi, per le parti, gli avvocati D'Atri, Klitsche De La Grange, Ferraro, Soprano e l'avv. dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) - Con la sentenza appellata il Tribunale amministrativo regionale

ha accolto il ricorso proposto dalle società odierne appellate per l'annullamento del provvedimento del Prefetto di Napoli dell'11 novembre 2008 e dell'art. 257-*ter*, comma 4, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 153 del 4 agosto 2008.

Premesso che le società ricorrenti - Istituti titolari di autorizzazione *ex art.* 134 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito: T.u.l.p.s.) per servizi di vigilanza privata - con il provvedimento impugnato dell'11 novembre 2008 erano state chiamate a produrre annualmente la certificazione dell'Ente Bilaterale Nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale delle guardie particolari giurate e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, anche la certificazione per il personale comunque dipendente, il Tribunale amministrativo regionale ha rilevato, in particolare, che il provvedimento prefettizio di autorizzazione allo svolgimento delle imprese di servizi di vigilanza e di investigazione, in quanto espressione del potere-dovere di controllo su tale attività, non poteva, senza una valida ragione giustificatrice, incidere sul principio del libero svolgimento delle attività economiche riconosciuto dall'art. 41 della Costituzione e dai principi di concorrenza e di apertura del mercato di origine comunitaria; l'interpretazione degli artt. 134 e 136 del T.u.l.p.s. di cui

al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in quanto disposizioni volte alla regolazione delle attività in parola in un sistema pre-costituzionale ispirato a valori e principi diversi rispetto a quelli consacrati nella Costituzione e caratterizzato dal dirigismo statale delle attività economiche e dalla conseguente “funzionalizzazione” dell’autonomia privata, nonché da forme di intervento pubblico di regolazione del mercato mediante la pianificazione delle attività private e la correlata fissazione di contingenti, andava condotta, per i primi giudici, in modo da salvaguardare la compatibilità di tali regole con i sopravvenuti principi costituzionali e comunitari; la concorrenza andava, cioè, tutelata come bene in sé in quanto assicurante in modo automatico il miglior equilibrio del mercato e la massima soddisfazione dell’interesse dei consumatori, mentre le limitazioni allo svolgimento dei servizi in questione potevano essere giustificate, secondo lo spirito ed i principi ricavabili dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia, solo in quanto si fosse trattato “di attività che ... partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri”, ovvero che “siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica” di cui agli artt. 45 e 46 del Trattato.

Fatte tali premesse, il Tribunale ha ritenuto di dover censurare la violazione che, attraverso l’impugnato provvedimento prefettizio, per quanto asseritamente adottato in attuazione delle citate norme, era stata posta in essere avuto riguardo alla libertà di concorrenza e al

diritto di stabilimento delle imprese di vigilanza operanti in diritto comunitario; in particolare, è stata ritenuta del tutto immotivata la violazione dei principi di diritto comunitario quale perpetrata attraverso l'obbligo, come imposto, di rispettare integralmente la contrattazione collettiva vigente e di conseguire un'apposita certificazione periodica, da parte di Enti privati nazionali, in ordine al rispetto della relativa disciplina; in altri termini, non era da ritenere in discussione la necessità che la materia della sicurezza fosse riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, garantendosi un puntuale controllo delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi in questione; era altrettanto certo, però, che ogni attenuazione del principio di libertà economica dovesse trovare fondamento in precise giustificazioni, così come l'obbligo di produrre all'Autorità prefettizia la certificazione dell'Ente Bilaterale nazionale circa l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale delle guardie particolari giurate risultava – per i primi giudici - in contrasto con il sistema delle relazioni sindacali ed ingiustificatamente limitativo della libertà imprenditoriale e del diritto di concorrenza; donde l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione.

2) – Appella l'E.B.I.N.VI.P. che eccepisce, preliminarmente, l'irricevibilità dell'originario ricorso per tardività dell'impugnativa della norma regolamentare (art. 257-ter cit.), integrativa del

regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, la stessa essendo direttamente e concretamente lesiva della sfera giuridica delle ricorrenti in primo grado, sicché avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata, mentre, nella specie, la stessa sarebbe stata gravata tardivamente, solo in occasione dell'impugnazione del provvedimento applicativo prefettizio, che non avrebbe presentato, rispetto alla norma regolamentare anzidetta, autonomi elementi innovativi di carattere lesivo.

Il ricorso sarebbe stato, poi, inammissibile per carenza di interesse in quanto non sarebbe stato impugnato l'art. 257-*quater* del citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (pure introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 153 del 4 agosto 2008), la norma, cioè, recante la prescrizione dell'integrale rispetto della contrattazione collettiva.

Quanto al merito, deduce l'erroneità della sentenza appellata, chiedendone la riforma, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

Resistono gli istituti di vigilanza appellati che insistono, nelle proprie difese, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Si è costituito in giudizio, svolgendo anche appello incidentale, il Ministero dell'interno che insiste per l'accoglimento dell'appello, in adesione alla censure svolte da E.BI.N.VI.P., lamentando il fatto che il Tribunale amministrativo si sarebbe sostituito alla p.a. nelle scelte dell'operare per il perseguimento e la salvaguardia del pubblico

interesse relativo alla sicurezza ed all'utilità sociale, che non potrebbe recedere a fronte dell'iniziativa economica privata; ha chiesto, altresì, la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2010 la relativa istanza cautelare è stata riunita al merito.

3) – L'appello non merita accoglimento.

Quanto all'eccezione di irricevibilità dell'originario ricorso in relazione all'asseritamente tardiva impugnazione della norma regolamentare di cui all'art. 257-ter, comma 4, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 153 del 4 agosto 2008), la stessa è priva di consistenza.

La norma ora detta prevede, invero, che:

“4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga

certificazione per il personale comunque dipendente”.

L'art. 2 dello stesso d.P.R. n. 153 del 2008 prevede, poi, al comma 1, che “i provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Entro lo stesso termine sono determinate le modalità di adeguamento, in un periodo di tempo non superiore a tre anni, degli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.

La normativa di cui al citato art. 257 ter, comma 4, pertanto, non appare immediatamente precettiva e direttamente lesiva della posizione di tutti i soggetti di essa potenzialmente destinatari, non imponendo un obbligo immediato e puntuale di adempimento, essendo rimesso, questo, alle successive determinazioni amministrative di esecuzione, tra le quali rientra il provvedimento prefettizio pure impugnato, tempestivamente, in primo grado; donde l'infondatezza dell'eccezione, in quanto il primo atto effettivamente lesivo della sfera giuridica delle imprese interessate è riconducibile solo alle disposizioni attuative.

Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'originario gravame per carenza di interesse, non essendo stato fatto oggetto di impugnativa anche l'art. 257-*quater* del ripetuto regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s., che prescrive l'integrale rispetto della contrattazione collettiva.

Prevede, in particolare, tale norma, che:

“2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.

3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:

a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;

b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508”.

Si tratta, anche in tal caso, di disciplina normativa di non immediata applicazione, questa essendo rimessa alla fase applicativa di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio delle licenze; con

la conseguenza che l'interesse all'impugnativa della norma stessa potrebbe insorgere solo nel momento del concreto accertamento di violazioni della disciplina normativa di settore, donde l'inattualità del pregiudizio e la conseguente inammissibilità di una eventuale censura nei sensi ipotizzati dall'appellante.

4) – Passando al merito della vicenda, può osservarsi, anzitutto, che la norma regolamentare oggetto di contestazione, dianzi riportata, impone, invero, agli istituti di vigilanza privata, indipendentemente dalla loro adesione o meno ad associazioni datoriali rappresentative della categoria e presenti nell'assetto del predetto ente bilaterale, di munirsi, presso l'E.BI.N.VI.P., della certificazione necessaria ad attestare il pieno rispetto dei predetti obblighi.

L'E.BI.N.VI.P., in particolare (art. 2 dello Statuto), è un ente bilaterale nazionale, ai sensi dell'art. 36 e sgg. c.c., avente natura giuridica di associazione non riconosciuta, non costituito per fini di lucro.

Soci fondatori, ai sensi dell'art. 1 del predetto Statuto, sono, da un lato, l'ASS.I.V., l'Assvigilanza, l'U.N.I.V., l'ANCST LEGACOOP, Federlavoro e Servizi Confcooperative, AGCI – Produzione Servizi di lavoro e, dall'altro, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL Nazionali.

Ebbene, premette, l'appellante E.BI.N.VI.P. (e conviene, in tal senso, il patrocinio erariale) che il provvedimento prefettizio impugnato (applicativo della predetta modifica regolamentare, che

conseguirebbe, a sua volta, ad una sentenza della Corte europea rientrerebbe nella ordinaria funzione di controllo, da parte della P.A., sugli istituti di vigilanza privata, trattandosi di attività – quest'ultima - riconducibile in parte a pubblica funzione e in parte a pubblico servizio, con la conseguente esigenza di una minuziosa regolamentazione dell'esercizio dei poteri pubblici e con le possibili sanzioni in caso di inadempimento dei correlati compiti; trattandosi, in definitiva, di esercizio privato di pubblica funzione espletato da personale armato avente la qualità di pubblico ufficiale con correlati specifici oneri di collaborazione/soggezione con l'autorità di P.S., sarebbero pienamente giustificati i penetranti poteri di controllo sul personale e sull'attività degli istituti di vigilanza privata e, quindi, anche le prescrizioni regolamentari di cui qui si discute.

Tali notazioni non possono essere condivise.

L'appellante enfatizza, invero, quelli che sono i compiti delle guardie giurate, finendo per assimilarli a quelli degli organi di P.S., qualificando le guardie stesse alla stregua di pubblici ufficiali; peraltro, così non è, non potendosi parlare di attività riconducibile a pubblica funzione o a pubblico servizio, le imprese di vigilanza privata non partecipando in maniera diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri, le attività che esse svolgono non potendo essere equiparate ai compiti attribuiti alla competenza dei servizi di pubblica sicurezza (cfr., al riguardo, anche la sentenza della Sezione II della Corte di Giustizia 13 dicembre 2007, resa in causa C-465/05,

costituente il presupposto di talune delle modifiche normative introdotte con il citato d.P.R. n. 153 del 4 agosto 2008); l'art. 134 del T.u.l.p.s., al quinto comma, precisa, del resto, al riguardo, che “la licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale”; in realtà, si tratta di attività ausiliaria svolta nell'interesse di soggetti privati (o anche pubblici nell'ipotesi in cui tali soggetti intendano avvalersi degli istituti di vigilanza provata, ma senza che la natura del soggetto beneficiario del servizio possa mutare la natura essenzialmente privatistica del servizio stesso), priva di connotazioni pubblicistiche, anche se subordinata al rilascio di un apposito titolo abilitativo, volta a “prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati” (art. 134 cit., 1° comma) da parte di soggetti che non rivestono la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (cfr. Cassazione penale , sez. VI , 14 novembre 2008 , n. 45444).

5) - Assume, poi, l'appellante E.BI.N.VI.P. che l'eventuale violazione dei diritti dei lavoratori sarebbe, essa sì, in contrasto con i principi di libera concorrenza invocati dai primi giudici.

Anche tale notazione appare, di per sé, priva di consistenza; essa poggia, in effetti, sull'assunto secondo cui, ove non fosse previsto il ricorso all'attività certificativa dell'E.BI.N.VI.P., neppure sarebbe possibile alcuna verifica circa il rispetto delle disciplina contrattuale

collettiva di settore da parte degli istituti di vigilanza privata, con la conseguente possibile violazione dei principi anzidetti da parte di imprese che, sottraendosi agli oneri della contrattazione collettiva, potrebbero beneficiare, sul mercato, di una rendita di posizione riconducibile agli eventuali minori oneri ad esse, per ciò stesso, facenti capo, con grave discapito, per converso, per i diritti dei lavoratori.

Sennonché, si tratta di una mera congettura, ben potendo disporre (come ha sempre potuto disporre), comunque, l'Amministrazione di idonei organismi di controllo (ispettorati del lavoro, questure, enti previdenziali e assistenziali) idonei allo svolgimento delle attività di verifica del rispetto della disciplina normativa di settore afferente ai rapporti di lavoro del personale; né essendo stato in qualche modo addotto, dalla stessa Amministrazione, che altri strumenti di controllo non sarebbero, allo stato, utilizzabili se non quello di cui si discute.

Si è trattato, quindi, a ben vedere, di una scelta di opportunità operativa di cui occorre, peraltro, verificare la rispondenza ai principi dell'ordinamento, in tema di libertà sindacali e di libertà dell'iniziativa economica, ai canoni di buona amministrazione ed al rispetto dei principi comunitari in tema di libertà di stabilimento e libera concorrenza, come invocati nell'originario ricorso.

6) - Aggiunge l'ente appellante che, non solo per ciò che attiene all'applicazione della parte retributiva dei contratti collettivi – al

contrario di quanto ritenuto dalle originarie ricorrenti – troverebbe giustificazione la disciplina normativa in discussione, ma anche e soprattutto per la c.d. parte normativa dei contratti collettivi, anche territoriali, ad essa facendo capo una serie di istituti appartenenti a pieno titolo alla sfera dei diritti dei lavoratori (formazione professionale, durata della prestazione, riposi, permessi, congedi, visite sanitarie etc.); sicché violerebbe la libertà d'impresa e la libera concorrenza l'utilizzazione di lavoratori poco tutelati e "in balia di una normazione del loro rapporto prodotta, quella sì, in regime di illiberalità e unilateralità datoriale"; e che, in definitiva, la scelta di ricorrere all'attività certificativa dell'Ente appellante sarebbe il frutto dell'esercizio di un legittimo potere discrezionale correlato all'attività di controllo sull'attività degli istituti di vigilanza di cui all'art. 257-*quater* del ripetuto regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. (norma, questa, neppure impugnata) e pienamente conforme ai principi comunitari in tema di libera concorrenza.

Anche tali censure non sono condivisibili.

Come sopra ricordato, l'ente bilaterale è un organismo di diritto privato in cui concorrono solo soggetti privati quali le associazioni dei lavoratori e quelle datoriali; accordare a tale ente privato un potere di certificazione quale quello di rilevanza pubblicistica di cui qui si discute (in quanto finalizzato al rilascio di una licenza di P.S. o alla sua conservazione) vuol dire trasferire ad esso potestà pubblicistiche direttamente incidenti, almeno potenzialmente, sulla

stessa attività e persino sull'esistenza dell'impresa.

Per sua natura, una siffatta attività di verifica e certificazione del rispetto della contrattazione di settore ben può, quindi, essere svolta, dai predetti soggetti pubblici o (sulla base di idonea disciplina normativa) da organismi, comunque, in posizione di terzietà, mentre le varie associazioni sindacali presenti in E.BI.N.VI.P. potrebbero, invero (tanto più in assenza di puntuali prescrizioni normative di carattere operativo volte ad assicurare la piena neutralità dell'azione certificatoria), almeno potenzialmente, essere indotte a tenere comportamenti non uniformi tra istituti di vigilanza aderenti ad organizzazioni sindacali datoriali presenti nell'ente ed istituti non aderenti ad alcuna di dette associazioni; eventualità, questa, in grado di incidere, di per sé, sui principi di libertà sindacale, oltre che su quelli della libertà dell'iniziativa economica, in quanto suscettiva di indurre ad aderire alle organizzazioni anzidette per non correre alcuna alea discriminatoria; ciò, inoltre, può costituire, per le stesse ragioni, come rilevato dal Tribunale amministrativo regionale, violazione dei principi comunitari della libertà di concorrenza e del diritto di stabilimento, dal momento che appare potenzialmente in grado di determinare una disparità di trattamento sia a livello di imprese italiane che di imprese di provenienza comunitaria, imponendo loro di avvalersi dei servizi di E.BI.N.VI.P. e, cioè, di un apparato privatistico di fonte sindacale al quale le imprese interessate potrebbero non avere interesse alcuno ad aderire, né a chiederne i

servizi (potendo, tra l'altro, in ipotesi, anche aderire ad associazioni in conflitto di interessi con quelle aderenti ad E.B.I.N.VI.P.), anche in relazione agli oneri che tale certificazione potrebbe richiedere, mentre la possibilità di avvalersi, come detto, di altri organi pubblici competenti (ispettorato del lavoro, questore, enti previdenziali) è in grado di sopperire all'esigenza di assicurare, attraverso la relativa attività istituzionale, il pieno rispetto della normativa di settore.

Si aggiunga anche, riguardo ai predetti, cennati oneri, che l'attività certificativa ha, comunque, un prezzo, lo stesso ente appellante non contestando, invero, l'assunto delle originarie ricorrenti secondo cui l'attività stessa deve sottostare ai versamenti di cui agli artt. 7 e 8 del vigente contratto collettivo (in particolare, al contributo di assistenza contrattuale); ciò che, per un'impresa non aderente, verrebbe a costituire una sorta di prestazione imposta, neppure direttamente collegata – nel suo ammontare, e in assenza di differenti indicazioni – alla episodica attività di certificazione in concreto richiesta.

7) - In definitiva, deve ritenersi che l'attività di certificazione in questione, in quanto rilevante ai fini della conservazione del titolo abilitativo prefettizio, costituisce attività di natura tipicamente pubblicistica, con la conseguenza che la sua rimessione ad un organismo privatistico potrebbe trovare legittimazione, a tutto concedere, solo in una norma di rango primario, nel caso in esame, inesistente (una siffatta potestà non essendo stata delegata, nella specie, al Governo); o, al più, a livello di spontanea accettazione della

disciplina in questione da parte degli istituti di vigilanza interessati, ancorché non facenti capo ad associazioni datoriali presenti nell'E.BI.N.VI.P.

Né può giovare a sorreggere le scelte operate in sede regolamentare il riferimento alla conformazione al diritto comunitario e, in particolare, a quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia dianzi citata, dal momento che, in quella sede, sono state sottoposte a critica ed alla conseguente esigenza di adeguare il nostro ordinamento ai principi comunitari, disposizioni normative del tutto estranee rispetto agli aspetti certificativi di cui si tratta.

A tutto quanto precede si aggiunga anche, incidentalmente, che tra gli scopi e finalità dell'E.BI.N.VI.P. non rientrava, quanto meno, all'atto dell'adozione degli atti impugnati, quello di certificazione di cui si discute, ma solo quelli – di differente contenuto - di cui all'art. 2, lettera "o", dello Statuto (richiamato all'art. 6, lettera "q", del CCNL per i Dipendenti degli Istituti di vigilanza privata 2004/2008, di rilascio della certificazione liberatoria ai singoli Istituti di Vigilanza "per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attesti il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscrittrici il Contratto Nazionale"), ovvero di cui alla lettera u) del citato art. 2 dello Statuto (art. 6, lettera "z" del CCNL, secondo cui l'E.BI.N.VI.P. rilascia "il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato,

nel caso di mancata costituzione dell'Ente Bilaterale regionale competente"; sicché la norma regolamentare di cui all'art. 257-ter, comma 4, ha rimesso ad E.BI.N.VI.P. persino compiti – almeno all'epoca - non previsti dal suo Statuto.

8) – Per tali motivi gli appelli – principale e incidentale - in esame sono infondati e vanno respinti.

Le spese del grado, in considerazione della novità e peculiarità delle questioni controverse, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge gli appelli.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione